



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 2.136,24, a titolo di commissioni accessorie (€ 1.420,00) e premio assicurativo (€ 716,24), a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 29/3/2012 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 12/5/2016, oltre a interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto; di avere provveduto a stornare, in sede di conteggio estintivo, gli interessi nominali per le rate a scadere al tasso convenzionalmente pattuito; la natura up-front delle "commissioni accessorie", e in particolare la non rimborsabilità della provvigione dovuta all'intermediario del credito, in quanto remunerativa di attività interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto di finanziamento; la natura, del pari up-front, delle "spese fisse contrattuali", poiché relative a servizi di istruttoria e di notifica del contratto, nonché a ogni altro costo necessario al perfezionamento dello stesso; che la normativa di settore prevede l'obbligo in capo alla compagnia assicurativa di rimborsare al mutuatario la quota non maturata del premio assicurativo, in ogni caso, rilevando che il diritto al rimborso, laddove esistente, si sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendo ormai trascorsi più di due anni dall'estinzione anticipata del finanziamento, ma tuttavia precisando di avere provveduto comunque a rimborsare la somma di € 716,24, calcolato secondo il criterio pro-rata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

temporis, oltre al contributo di € 20,00; l'infondatezza, altresì, della richiesta di refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva.

Pertanto chiede di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di rimborso del premio assicurativo, rigettando quelle relative al rimborso commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/9/2019, precisando che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia UE ha "efficacia vincolante" per il giudice nazionale; ritiene irrilevante l'assunto dell'intermediario secondo cui le commissioni accessorie sono riferibili alle provvigioni, poiché tale precisazione doveva essere indicata in contratto e non in sede di controdeduzioni; riconosce di avere ricevuto dall'intermediario l'importo di € 736,24 in data 9/7/2020 a mezzo bonifico bancario, il quale non è pienamente soddisfacente del rimborso spettante allo stesso, insistendo pertanto per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle commissioni accessorie in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, come per altro descritte nel contratto.

Quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, indipendentemente dalla maturazione dell'eventuale prescrizione, rileva comunque il Collegio che l'intermediario ha prodotto specifica evidenza attestante il rimborso in favore del ricorrente dell'importo di € 736,24 a mezzo bonifico bancario, comprensivo del contributo di € 20,00, come per altro riconosciuto dallo stesso ricorrente, e che pertanto in mancanza della produzione in atti delle C.G.A. cui il contratto rinvia per la determinazione del criterio di rimborso della quota non maturata del premio, il rimborso effettuato dall'intermediario secondo il criterio lineare appare corretto ed esaustivo.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *up front* ovvero *recurring* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		49
rate residue		71

TAN ▶	8,799%
-------	--------

		% restituzioni
- in proporzione lineare		59,17%
- in proporzione alla quota interessi		39,15%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	Commissioni accessorie (<i>up front</i>)	€ 2.400,00	€ 1.420,00	€ 939,52	○	€ 939,52
○	Premio rischio vita (<i>recurring</i>)	€ 1.210,56	€ 716,25	€ 473,89	○	€ 0,01
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 939,53
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 939,53, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS